Fornitura dei sistemi di Ispezione Radiogena della Aerostazione Passeggeri

dell’ Aeroporto di Brindisi

Schema di Contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

Aeroporti di Puglia S.p.A., Società Esercizio Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari Aeroporto Civile Bari/Palese, 70057 BARI, P.Iva 03094610726 iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199 e codice fiscale n. 03094610726, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Aeroporti di Puglia S.p.A.”, nella persona …………………………………………………… domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

.............................................................in appresso semplicemente appaltatore

PREMESSO CHE:

Aeroporti di Puglia S.p.A., ha indetto una procedura aperta (pubblico incanto) con bando inviato la GUCE 30.05.2006 per la fornitura ed istallazione a perfetta regola d’arte, presso l’ Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Brindisi, di sistema ADS automatico per ispezione a raggi X di 5° livello dei bagagli registrati, e sistemi di ispezione radiogena a raggi X per bagagli a mano, comprensivi di accessori come da specifiche tecniche ed allegati di progetto;

1. il criterio di aggiudicazione è stato determinato sulla base dell’ offerta economicamente più vantaggiosa;
2. sono state presentate le offerte tecnico economiche ed è stata esperita la gara;
3. il predetto appalto è finanziato con fondi PON trasporti 2000/2006;
4. aggiudicataria della fornitura in oggetto è risultata ........., con sede legale in ......come da relativo verbale, redatto dalla Commissione incaricata dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. nella seduta del....., e da successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n......del…
5. la Aeroporti di Puglia S.p.A. ha proceduto, a termini di legge, ad accertare il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti di idoneità richiesti;
6. l’appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati e che, pur se non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto in guisa che il rapporto contrattuale tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e l’appaltatore rimane disciplinato, in ogni suo aspetto, da ognuno di tali documenti oltre che dal presente contratto:
7. bando di gara;
8. disciplinare di gara;
9. capitolato speciale d’appalto e relativi allegati di progetto;
10. quanto dichiarato dall’offerente in sede di gara ;
11. programma di dettaglio delle consegne e posa in opera
12. progetto costruttivo.

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Aeroporti di Puglia S.p.A., come sopra rappresentata, assegna all’appaltatore, che legalmente e formalmente accetta, sulla base dell’offerta tecnico-economica presentata, che seppur non allegata è parte integrante e sostanziale del presente contratto, la fornitura e l’istallazione a perfetta “regola d’arte” e perfettamente funzionante, presso l’ Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Brindisi, di sistema ADS automatico per ispezione a raggi X di 3° livello dei bagagli registrati, e sistemi di ispezione radiogena a raggi X per bagagli a mano, comprensivi di accessori come da specifiche tecniche ed allegati di progetto.

La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto e nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto

Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi ad alcun titolo, nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A..

Al fine dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Capitolato speciale d’Appalto e ad ottemperare a quanto verrà previsto dal Progetto costruttivo e dal Programma di Dettaglio delle Consegne e Posa in Opera .

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Aeroporti di Puglia S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire ad Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite ad Aeroporti di Puglia S.p.A. nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

Art. 4 Ammontare del corrispettivo del contratto.

Il corrispettivo contrattuale è fissato nell'importo di Euro…………….non imponibile IVA art. 9 punto 6 DPR 633/72.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Con il pagamento del prezzo di Contratto ed in conformità alla dichiarazione di remuneratività rese in sede di gara ai sensi dell’ art. 5.2 n.2 lett. m) del Disciplinare di Gara, si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, ma comunque necessari per la corretta esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla remuneratività di detto prezzo contrattuale.

Art. 5 - Modalità di pagamento dei corrispettivi.

Aeroporti di Puglia S.p.A. procederà al pagamento dei corrispettivi conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6 – Termini di ultimazione della fornitura.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento con i lavori relativi alla costruzione della nuova aerostazione, Aeroporti di Puglia S.p.A. si riserva di comunicare il “via alla fornitura del sistema” entro **300** (trecento) giorni dalla sottoscrizione del contratto senza che l’appaltatore abbia a lamentare e/o pretendere alcunché.

L’ultimazione della fornitura dovrà concludersi, dando il sistema funzionante, entro **90**  giorni o nel minor termine indicato in offerta, dalla data del “via alla fornitura del sistema” che sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r. dalla Committente nei termini di cui al punto precedente. Il prefato termine di **90** giorni ovvero quello minore indicato nell’offerta, è inderogabile e risulta essenziale per la Committente il suo rispetto, pur non ricollegandosi all’inosservanza del medesimo la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 c.c., bensì la facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.

La consegna della fornitura e posa in opera sarà verbalizzata, a richiesta dell’ Appaltatore, al completamento di ciascuna fase, come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, in contraddittorio tra l’Appaltatore e la Committente e farà fede la data di ciascun verbale.

Per data di ultimazione della fornitura, si intende la data di redazione di apposito verbale di ultimazione da parte della Committente. A tal fine l’Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R. alla Committente, dell’avvenuta ultimazione ed installazione dell’impianto, nonché dell’avvenuta effettuazione delle necessarie verifiche e prove di messa a punto.

Art. 7 - Consegna area di cantiere

La Committente entro 5 giorni dalla data della comunicazione del “via alla fornitura del sistema” provvederà alla consegna dell’area di cantiere .

Tuttavia l’appaltatore riconosce ed accetta che la consegna potrà essere effettuata in relazione all’utilizzabilità delle aree di lavoro, in più fasi e successivamente al termine di cui sopra.

Quale che sia la data di consegna, essa non potrà giustificare ritardi nell’esecuzione delle opere.

I tempi previsti dagli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale D’Appalto ed anche quelli di cui al precedente art. 6 ed al presente art. 7 del contratto e comunque quelli conseguenti ai procedimenti di approvazione da parte della Committente, sono espressamente ricompresi nel termine di novanta giorni ovvero in quello minore indicato in offerta per l’ultimazione della fornitura.

Art. 8 – Agibilità e Collaudo.

Successivamente alla redazione del verbale di ultimazione della fornitura si procederà alle operazioni di verifica dell’agibilità e successivamente di collaudo finale, secondo le modalità previste nei vari documenti contrattuali, redigendone apposito verbale attestante l’esecuzione a perfetta “regola d’arte” della fornitura e la sua corretta collocazione in opera come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati di progetto.

Art. 9 – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.

Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di Aeroporti di Puglia S.p.A. potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione ad Aeroporti di Puglia S.p.A., almeno cinque giorni solari prima dell’inizio del servizio, dei relativi nominativi, dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

L’Appaltatore riconosce ad Aeroporti di Puglia S.p.A. la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute di Aeroporti di Puglia S.p.A. non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore, in ogni caso, si obbliga a garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Aeroporti di Puglia S.p.A, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10 – Penali

Il mancato rispetto del termine di ultimazione della fornitura comporterà l’ applicazione a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dalla percentuale della fornitura completata, di una penale pari allo 0,2% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

L’importo della penale verrà trattenuto dalle somme ancora dovute all’Appaltatore ovvero sarà escusso dalla cauzione definitiva.

E’ fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel caso l’importo della penale superasse il 10% dell’importo contrattuale Aeroporti di Puglia S.p.A ha facoltà di rescindere il contratto incamerando la cauzione.

L’Appaltatore non potrà mai attribuire la causa del ritardo nell’ultimazione dei lavori, in tutto od in parte, ad altre ditte od imprese che provvedano, per conto della Committente, ad altri lavori o forniture, se non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente, tali ritardi affinché la Committente. stessa possa farne regolare constatazione.

La Committente si riserva di intervenire, nel caso ne ravvisasse la necessità, nel modo che riterrà più opportuno, al fine di evitare ritardi nel termine di ultimazione.

Art. 11 – Differimento dei termini di ultimazione e dei tempi di consegna della fornitura.

Non sono ammessi differimenti dei termini di consegna delle componenti della fornitura e comunque di ultimazione della prestazione previsti dal presente contratto, se non in caso di sospensione degli stessi disposta daAeroporti di Puglia S.p.A. con comunicazione mediante fax cui farà seguito apposita raccomandata.

Art. 12- Custodia

L’Appaltatore rimarrà custode e depositario dei beni allocati presso Aeroporti di Puglia S.p.A., quali impianti, attrezzature, materiali, merci e quant'altro di proprietà dell’Appaltatore o da esso a qualunque titolo detenuto, assumendo a suo totale carico ogni rischio e pericolo derivante dai beni medesimi ed esonerando espressamente Aeroporti di Puglia S.p.A. da ogni responsabilità per sottrazioni o danni, anche a terzi, da qualsiasi causa determinati.

L’Appaltatore è altresì tenuto allo stoccaggio e la custodia del materiale non ancora installato fino alla data di ultimazione della fornitura.

L’Appaltatore è altresì responsabile per sottrazioni e danni che comunque si verificassero agli elementi componenti la fornitura presenti in cantiere fino alla data di redazione del verbale di collaudo attestante il completamento della posa in opera delle postazioni operative.

Art. 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la di Aeroporti di Puglia S.p.A., previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalla Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo appaltatore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola.

L'Appaltatore si obbliga a compilare e a consegnare alla stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza redatto in conformità al decreto legislativo n.° 494 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio della fornitura.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Art. 14 – Responsabilità dell’Appaltatore

L’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni della Committente, l’espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell’attività, l’approvazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.

L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, ad Aeroporti di Puglia S.p.A., al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 15 – Risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e negli artt. 6, 9 e 10 del presente contratto la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:

a) in caso di gravi o ripetute violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore;

b) nel caso di sospensione ingiustificata della prestazione;

In tutti i casi sopra menzionati Aeroporti di Puglia S.p.A. avrà diritto di ritenere la cauzione di cui all’art. 16 nonché di richiedere i maggiori danni.

Avvenuta la risoluzione, Aeroporti di Puglia S.p.A. comunicherà all’Appaltatore la data in cui sarà redatto, in contraddittorio, un verbale di constatazione dello stato di avanzamento delle forniture al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Aeroporti di Puglia S.p.A. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del presente Contratto, in considerazione del carattere pubblico nonché dell’urgenza della fornitura, potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l’annullamento del provvedimento adottato da Aeroporti di Puglia S.p.A.. Indipendentemente dal comportamento dell’Appaltatore, Aeroporti di Puglia S.p.A. si riserva di recedere dal Contratto mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 30 giorni di anticipo. In tal caso l’appaltatore avrà diritto alla remunerazione delle forniture espletate alla data del recesso e al risarcimento del mancato guadagno nella misura del 10% delle prestazioni non eseguite.

Art. 16 – Garanzie e coperture assicurative

A garanzia degli obblighi che l’appaltatore assume, lo stesso rilascia, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, cauzione in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. pari al 10% dell’importo contrattuale, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 8 del disciplinare di gara.

La cauzione sarà svincolata da Aeroporti di Puglia S.p.A. previa richiesta scritta dell’appaltatore, nei termini indicati nell’art. 8 del disciplinare di gara sempreché non sussistano motivi ostativi formalizzati per iscritto da Aeroporti di Puglia S.p.A. medesima.

L’Appaltatore ha, inoltre, costituito polizza RCT/O per un massimale di €. 2.500.000,00 fino alla data del collaudo finale con esito positivo della fornitura in oggetto, nei termini e con le modalità indicate nell’art. 8 del disciplinare di gara..

L’Appaltatore ha altresì costituito la polizza CAR nei termini e nelle modalità indicate nell’art. 8 del disciplinare di gara.

Art. 17 - Garanzie per buona esecuzione ed assistenza post vendita.

L’Appaltatore espressamente assume la garanzia di utilizzabilità dei sistemi realizzati. Riconosce altresì di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt.1667 – 1668 C. C.

Inoltre a partire dalla data di emissione del verbale di collaudo, l’Appaltatore assume la garanzia, di 24 (ventiquattro) mesi, per la buona esecuzione e buon funzionamento dei sistemi realizzati, salvo usura, alla scadenza dei quali potrà essere svincolata, previo benestare della Committente, la cauzione di cui al precedente art.16.

Durante tale periodo l’Appaltatore risponderà dei danni derivanti alla Committente ed a terzi della realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di collaudo, della fornitura di cui al presente Contratto, obbligandosi ad eseguire, non oltre le 12 ore successive alla ricezione dell’avviso inviatogli dalla Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti.

In difetto di ciò, l’Appaltatore si assumerà i rischi e le spese relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l’Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di tutti i danni derivanti dal mancato tempestivo intervento.

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore provvederà a sue spese all’immediata riparazione o sostituzione o rifacimento di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito.

Le parti da sostituire si intendono in opera e consegnate franco aeroporto.

Gli interventi in garanzia saranno verbalizzati e da tale momento decorrerà un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell’intervento.

L’Appaltatore si obbliga infine a garantire, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del collaudo la più idonea assistenza post-vendita in modo da consentire in ogni circostanza un rapido ripristino dell’ impianto, assicurando per tale periodo la reperibilità di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità del sistema BHS.

Art. 18 – Subappalto

L’affidamento in subappalto non è ammesso.

Art. 19 – Regime di riservatezza. Trattamento dei dati personali. Proprietà degli elaborati

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopo diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Aeroporti di Puglia S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Aeroporti di Puglia S.p.A..

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Aeroporti di Puglia S.p.A..

La Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per il presente Contratto Aeroporti di Puglia S.p.A. nomina “Responsabile” dei trattamenti dei dati connessi all’espletamento delle operazioni oggetto del presente Contratto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente all’Appaltatore, gli elaborati, e quant’altro predisposto dall’ Appaltatore stesso per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’ Appalto sono e rimangono di proprietà riservata della Committente.

Pertanto l’ Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed ad usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della fornitura, la documentazione tecnica che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o a terzi o di cui l’ Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di segretezza sarà per l’ Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’ esecuzione del Contratto ed anche successivamente alla sua conclusione.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’ Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero derivare.

L’ Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 20 – Brevetti industriali e diritti d’autore.

L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Aeroporti di Puglia S.p.A. si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al capoverso precedente.

Art. 21 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile per le parti applicabili e di altre leggi e regolamenti relativi all’oggetto del contratto, nonché quelle del Capitolato speciale d’Appalto, bando e disciplinare di gara.

Art. 22 – Spese contrattuali

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo dell’appaltatore restano altresì le tasse, le imposte inerenti e conseguenti al contratto e comunque in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 23– Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione della fornitura è esclusivamente competente il Foro di Bari che Giudica ai sensi della vigente legge italiana.

Art. 24 – Domicilio.

Ai fini del presente Contratto l’Appaltatore elegge domicilio:

…...........................................................................................................

L’APPALTATORE LA STAZIONE APPALTANTE

"......dichiara di approvare espressamente a norma dell'art. 1341 c.c. nel loro insieme e in ogni specifica parte i seguenti articoli del presente contratto: artt. 3 (obblighi a carico dell’appaltatore), 4 (ammontare del corrispettivo ), 5 (modalità di pagamento), 6 (termini di ultimazione della fornitura), 7 (consegna area di cantiere), 9 (modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), 10 (penali), 15 (risoluzione del contratto),17 garanzie per buone esecuzione ed assistenza post-vendita).

L’APPALTATORE